

## DIREZIONE GENERALE

Roma, 02 novembre 2021  
Prot. n. 4818  
Tit. V - Cl. 12

Ai Direttori delle "**Strutture di Ricerca**"

Ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**"

Al Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"

Al Dirigente dell'Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**"

*E p.c.* Al Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"

Al Personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Presidente del "**Comitato Unico di Garanzia**"

Al Medico Competente Coordinatore

LORO SEDI

**Oggetto: Ulteriori disposizioni finalizzate al rientro in presenza del personale dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".**

Si fa presente che l'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 12 ottobre 2021, numero 244, ha stabilito che, a decorrere dal **15 ottobre 2021**, la "*...modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, è quella svolta in presenza...*".

In attuazione della disposizione normativa innanzi richiamata, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 ha disciplinato, nel dettaglio, le **"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni"**.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto **"Decreto"** stabilisce che:

- al fine di "...realizzare il superamento dell'utilizzo del **"Lavoro Agile"** emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, **a decorrere dal 15 ottobre 2021**, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, adottano le misure organizzative previste dal presente Decreto per il rientro in presenza del personale dipendente...";
- per "...rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio...".

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del medesimo **"Decreto"** stabilisce che:

- le amministrazioni pubbliche "...devono organizzare le attività dei propri **"Uffici"** prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale...";
- al fine di "...evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad individuare, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alla modalità previste dai Contratti Collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale...".

Dalle disposizioni normative innanzi richiamate si evince chiaramente che il **"Lavoro Agile"** non è più la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto, il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 dispone che, nelle more della "...definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al **"Lavoro Agile"** da parte della Contrattazione Collettiva...", lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità **"agile"** potrà comunque essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa resa con la predetta modalità non dovrà in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi erogati all'utenza, sia interna che esterna;

- l'Amministrazione dovrà garantire un'adeguata rotazione del personale autorizzato a prestare la propria attività lavorativa con la modalità del "**lavoro agile**", atteso **che, per ciascun lavoratore, deve essere comunque prevalente lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza;**
- l'Amministrazione dovrà prevedere, ove formalmente accertato, un piano di smaltimento del lavoro arretrato;
- ove ricorrano le condizioni e i presupposti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, l'Amministrazione fornirà al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Inoltre, lo "**Accordo Individuale**" di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, deve definire:

- 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità "**agile**";
- 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa;
- 3) le modalità e i periodi giornalieri di disconnessione del dipendente dagli apparati utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- 4) le eventuali fasce di reperibilità o di contattabilità;
- 5) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione lavorativa, anche ai fini della prosecuzione della stessa con la modalità del "**lavoro agile**".

Infine, il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che ogni "*...singola Amministrazione attua le predette misure attraverso i Dirigenti di livello non generale, responsabili di ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale sovraordinata...*".

Tanto premesso, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", il Direttore Scientifico e il Dirigente dell'Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad adottare, **entro e non oltre il 15 novembre 2021**, tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell' 08 ottobre 2021, come innanzi richiamato.

In attuazione delle disposizioni normative più volte citate e in conformità a quanto stabilito dall'Ordine di Servizio del 27 febbraio 2019, numero 1, la Direzione Generale ha affidato alla Dottoressa **Laura FLORA** il compito di predisporre uno "**Schema Tipo**" di "**Accordo Individuale**", che sarà reso disponibile entro il **5 novembre 2021**.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "**agile**" potrà, pertanto, essere autorizzato, su richiesta dei dipendenti interessati, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dai Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" e dal Dirigente dell'Ufficio I "**Gestione**

**Risorse Umane**" della **"Amministrazione Centrale"**, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, garantendo, comunque, un'adeguata rotazione tra tutto il personale che intende fruirne.

Non possono formare oggetto della prestazione lavorativa resa in modalità **"agile"** quelle attività, espressamente individuate dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, in relazione alle peculiari e specifiche esigenze delle **"articolazioni organizzative"** della **"Amministrazione Centrale"**, e dai Direttori di Struttura, in relazione alle peculiari e specifiche esigenze delle singole **"Strutture di Ricerca"**, che richiedano necessariamente ed esclusivamente la prestazione lavorativa in presenza.

Con ogni dipendente che abbia fatto richiesta di svolgere attività lavorative che non rientrano tra quelle espressamente indicate nel precedente capoverso, dovrà essere sottoscritto un **"Accordo Individuale"**, secondo lo **"Schema Tipo"** all'uopo predisposto e reso disponibile entro il termine precedentemente indicato, che deve ovviamente contenere tutte le indicazioni previste dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 e specificate nella presente nota circolare (vedi, al riguardo, i punti 1, 2, 3, 4 e 5, come innanzi elencati e dettagliati), fermo restando che ogni dipendente che fruisce del **"Lavoro Agile"** dovrà comunque garantire che la prestazione lavorativa venga svolta prevalentemente **"in presenza"**.

Pertanto, nel predetto **"Accordo individuale"**, che, di norma, avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile, dovrà essere espressamente definita l'articolazione della prestazione lavorativa, prevedendo lo svolgimento della stessa, in una misura non inferiore al 51%, nella sede di servizio del dipendente.

Il predetto calcolo deve essere effettuato tenendo conto delle giornate nelle quali la prestazione lavorativa è stata effettivamente resa e, quindi, al netto delle giornate di assenza per ferie, festività nazionali o locali, di assenze per malattia, di assenze ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, etc.

Con riferimento alle giornate nelle quali il dipendente, per conto e nell'interesse dell'Ente, svolga un incarico di missione formalmente conferito o presti la propria attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, cosiddetta attività **"fuori sede"**, l'intero periodo di durata dell'incarico o dell'attività dovrà essere considerato, a tutti gli effetti, prestazione lavorativa resa **"in presenza"**.

Nel caso in cui gli **"Accordi Individuali"** siano già stati sottoscritti ed il loro contenuto sia conforme al vigente dettato normativo, gli stessi continueranno a produrre i loro effetti fino alla naturale scadenza del loro termine di durata.

In caso contrario, i contenuti dei predetti "**Accordi**" dovranno essere adeguati alle disposizioni normative contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 ed alle direttive impartite con la presente nota circolare.

E' necessario, inoltre, precisare che il legislatore non ha inteso escludere dalla applicazione della disciplina in esame i dipendenti qualificati come "**lavoratori fragili**".

In ogni caso, il rientro "**in presenza**" dei predetti dipendenti con le modalità innanzi specificate potrà essere autorizzato solo previo parere favorevole del Medico Competente.

Infine, tenendo conto delle misure contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, che hanno formato, peraltro, oggetto di preventivo e specifico parere del "**Comitato Tecnico Scientifico**" nella riunione del 5 ottobre 2021, e al fine di non arrecare alcun nocumento alla salute dei dipendenti dell'Ente e di non favorire, direttamente o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto, dovranno essere osservati i seguenti "**Protocolli di Sicurezza**":

- "**Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus denominato Sars-CoV-2: rientro in sicurezza**", aggiornato dal personale assegnato al "**Servizio di Staff**" alla Direzione Generale denominato "**Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**", unitamente ai "**Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione**" ("**RSPP**") delle "**Strutture di Ricerca**";
- "**Protocollo di implementazione per l'accesso a Musei, Archivi e Biblioteche**", aggiornato dal medesimo personale unitamente agli addetti ai "**Servizi Biblioteche, Musei e Terza Missione**", afferenti alla "**Direzione Scientifica**".

Entrambi i documenti sono stati sottoposti all'esame del Medico Competente Coordinatore, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, del Comitato Unico di Garanzia, dei Medici Competenti Locali, del Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" e delle Organizzazione Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti note circolari emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano con esse difformi o in contrasto, ed, in particolare, restano ferme le disposizioni contenute nella nota circolare del 27 settembre 2021, numero di protocollo 4146, che disciplinano l'obbligo di possedere ed esibire la "**Certificazione Verde COVID 19**" ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Restano, altresì, salve eventuali diverse disposizioni e/o misure che dovessero successivamente modificare la disciplina attualmente in vigore.

Si fa, infine, presente che le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 e le direttive impartite con la presente nota circolare non si applicano allo svolgimento della prestazione lavorativa con la modalità del

"**telelavoro**", che continua ad essere disciplinato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale e dalla vigente regolamentazione interna.

Per quanto riguarda la disciplina del "**telelavoro**", con la presente nota circolare la Direzione Generale delega i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" a sottoscrivere i singoli contratti individuali, che riguardano il personale inquadrato nei Livelli compresi tra il Primo e l'Ottavo, e i provvedimenti, predisposti per le medesime finalità, che riguardano, invece, il personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**".

Con successiva nota circolare, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, verranno fornite alcune indicazioni operative al fine di definire in modo più specifico e dettagliato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "**Telelavoro**", nelle more che vengano emanate le "**Linee guida**" definite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e che venga adottato dall'Ente un apposito Regolamento.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente nota circolare.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dottore Gaetano TELESIO**

*(firmata digitalmente)*